

**STATUTO
"PROGETTO SUD"**

ARTICOLO 1- COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

Promosso dall'Unione Italiana del Lavoro è costituito un Istituto denominato "PROGETTO SUD ETS" che si occupa della cooperazione internazionale per lo sviluppo nel quadro della vigente legislazione nazionale e internazionale in materia (di seguito l'"Istituto").

L'Istituto è un'associazione senza scopo di lucro, ente del Terzo settore ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.

L'Istituto ha sede in Roma. L'Istituto potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, delegazioni e sezioni locali.

La durata dell'Istituto è illimitata.

ARTICOLO 2 - SCOPI

L'Istituto, che non ha fini di lucro, persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- a) favorire il progresso economico, sociale, tecnico e culturale delle cittadine e dei cittadini dei Paesi in via di sviluppo, in modo particolare attraverso le loro organizzazioni della società civile e nei modi con esse concordati;
- b) contribuire alla nascita e alla crescita delle Organizzazioni della società civile nei Paesi in via di sviluppo per favorire la partecipazione dei propri cittadini alla vita democratica del Paese di appartenenza;
- c) attivare una maggiore conoscenza e sensibilità dei lavoratori italiani sulle tematiche socio economiche nei Paesi in via di sviluppo e della primaria necessità di implementare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibili;
- d) favorire lo sviluppo sociale ed economico sostenibile e promuovere la giustizia e l'equità sociale, la pace, il rispetto dei diritti umani, la parità di genere e le pari opportunità.
- e) contribuire alla crescita economica e sociale dei Paesi partner attraverso programmi di sostegno alle micro, piccole e medie imprese nonché alle cooperative sociali in partenariato con enti profit o no-profit italiani o esteri;
- f) incentivare la cooperazione tra i lavoratori e le organizzazioni sindacali del mondo, con particolare riferimento ai rapporti tra Paesi ad economia avanzata, Paesi con economie in transizione e Paesi in via di sviluppo;
- g) sviluppare i rapporti e le esperienze di cooperazione della Unione Italiana del Lavoro con i Paesi dell'Africa, dell'Asia, dell'America Latina e dell'Europa sia nel campo sindacale che in quelli della formazione socio-economica e

professionale e dello sviluppo rurale integrato;

h) promuovere la formazione di personale italiano e straniero nel campo della progettazione e gestione di azioni di cooperazione internazionale;

i) promuovere attività di accoglienza dei migranti economici, richiedenti asilo, profughi e rifugiati in Italia e all'estero.

ARTICOLO 3 - ATTIVITA'

Per il perseguimento delle finalità istituzionali indicate al precedente articolo 2, l'Istituto potrà svolgere, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale:

a) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, mediante interventi di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo (art. 5, lett. n del D.Lgs. 117/17), in modo particolare attraverso la realizzazione di progetti e programmi in ogni settore e ambito che possa essere utile al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibili;

b) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5, lett. v del D.Lgs. 117/17), anche mediante apposite iniziative di sensibilizzazione;

c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, lett. u del D.Lgs. 117/17);

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, lett. i del D.Lgs. 117/17), ed in particolar modo iniziative culturali di sensibilizzazione ed informazione dei lavoratori italiani, in particolare dei giovani, su tali problemi, attraverso pubblicazioni, conferenze, seminari e corsi di formazione;

e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, lett. h del D.Lgs. 117/17), mediante ricerche e studi sui problemi dello sviluppo e della cooperazione internazionale, sui problemi dei lavoratori nelle realtà urbane e rurali dei Paesi in via di sviluppo, sull'evoluzione delle organizzazioni sindacali in Africa, Asia, America Latina, Europa e sui problemi degli specifici settori d'intervento, nonché mediante studi ed analisi sulla cooperazione italiana e comunitaria allo sviluppo, allo scopo di collaborare con le Istituzioni nazionali ed europee per un rafforzamento ed un miglioramento di tale

cooperazione;

f) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art. 5, lett. r del D.Lgs. 117/17) in modo particolare attraverso la gestione di centri di accoglienza per migranti e rifugiati sia in Italia che all'estero.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Istituto può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, nonché stabilire e mantenere idonei e adeguati rapporti con:

- il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e le altre Amministrazioni pubbliche italiane;
- l'Unione Europea e le sue istituzioni, le agenzie delle Nazioni Unite (in particolare l'Organizzazione Internazionale del Lavoro);
- Enti ed Istituzioni di diritto pubblico internazionale nonché pubblico e privato in Italia e le Organizzazioni Non Governative che operano nella cooperazione allo sviluppo;
- Amministrazioni pubbliche e private nei Paesi in via di sviluppo;
- Enti Locali, Università, Centri Studi, Fondazioni e strutture sindacali italiane e internazionali.

L'Istituto può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Istituto può avvalersi di volontari e di cooperanti, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal D.Lgs. 117/2017 e dalla L. 125/2014 e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale.

ARTICOLO 4 - SOCI DELL' ISTITUTO

Possono essere soci dell'Istituto le persone fisiche che si siano contraddistinte (personalmente o per ruoli ricoperti) nello svolgimento di una o più delle attività indicate al precedente art. 3 (tre), che condividano le finalità dell'Istituto e che si impegnino a realizzarle e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto. Possono altresì aderire all'Istituto enti del Terzo Settore e altri enti senza scopo di lucro o societari che si siano contraddistinti nello svolgimento di una o più delle attività indicate al precedente art. 3 (tre).

I predetti soggetti che intendano essere ammessi come soci dovranno farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Istituto.

Laddove il richiedente fosse un ente, alla domanda di

ammissione dovrà essere allegata copia del proprio vigente Statuto, congiuntamente alla copia della delibera del proprio competente Organo statutario che attesti la decisione dell'ente di richiedere l'adesione a socio di Progetto Sud Ets.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 (trenta) giorni, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri (compreso il Presidente) alla verifica e accoglimento delle domande di ammissione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione nel libro soci dei nuovi soci dell'Istituto e di ogni altra relativa modifica.

Tutti i soci sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale, da versarsi entro il 31 (trentuno) gennaio di ciascun anno solare. L'entità della quota è stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale comporta la perdita della qualità di socio.

La qualità di socio si perde in caso di:

- morte o estinzione giuridica;
- recesso notificato per iscritto;
- mancato pagamento della quota associativa annua entro i termini fissati dal presente Statuto;
- esclusione deliberata a maggioranza qualificata dei due terzi del Consiglio Direttivo in seguito ad azioni contrarie agli interessi e/o alle finalità dell'Istituto previste dalle norme del presente Statuto o violazione dello Statuto e/o dei regolamenti interni e/o delle deliberazioni assunte dagli Organi dell'Istituto.

I soci receduti o esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Istituto, non possono richiedere la restituzione delle quote versate.

All'interno dell'Istituto vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Il Consiglio Direttivo può attribuire, con propria delibera, a soggetti (persone fisiche ed enti) esterni all'Istituto, che sostengano e/o contribuiscano agli scopi di quest'ultimo, il titolo di "sostenitori" del medesimo.

I sostenitori potranno partecipare agli eventi, conferenze, seminari ed iniziative culturali di sensibilizzazione ed informazione organizzati dall'Istituto in ordine a tematiche di interesse del medesimo.

Sono Organi dell'Istituto:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Direttore;
- il Comitato di Presidenza;
- l'Organo di Controllo.

ARTICOLO 6 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è organo deliberante e sovrano dell'Istituto.

E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Istituto, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando il Presidente ne ravvisi la necessità o sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% (dieci per cento) dei soci in regola col il pagamento della quota associativa annuale, con indicazione esatta degli argomenti che si intende sottoporre all'eventuale approvazione dell'Assemblea, che deve in tal caso essere convocata entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.

Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Istituto, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

La convocazione è effettuata dal Presidente con avviso, da inviare ai soci con mezzi idonei (compresa posta elettronica) almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di

almeno un giorno dalla prima convocazione; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a cinque giorni.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età o, in assenza, dal consigliere indicato a maggioranza dall'Assemblea.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

Spetta all'Assemblea ordinaria:

a) approvare annualmente il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);

b) deliberare le direttive generali per il conseguimento degli scopi dell'Istituto;

c) eleggere il Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei suoi componenti;

d) nominare l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, questi ultimi nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. e/o della L. 125/2014 e s.m.i. o, comunque, quando ritenuto opportuno dalla medesima Assemblea;

e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali, revocare i medesimi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

f) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) deliberare circa l'eventuale acquisto e o alienazione di beni immobili, utili e/o necessari al raggiungimento degli scopi dell'Istituto:

h) deliberare in ordine all'eventuale istituzione di sedi secondarie, amministrative, delegazioni e sezioni locali dell'Istituto;

i) deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Istituto, riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Spetta all'Assemblea straordinaria:

1. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

2. deliberare sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'Istituto;

3. deliberare sullo scioglimento e liquidazione dell'Istituto;

4. deliberare in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione.

ARTICOLO 7 - PARTECIPAZIONE DEI SOCI ALL'ASSEMBLEA

Nelle Assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di

voto i soci iscritti nel libro soci da almeno dieci giorni ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

È ammessa la facoltà di farsi rappresentare alle Assemblee da altro associato mediante delega scritta con firma del socio.

Ogni associato non può rappresentare più di tre altri associati.

L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario della riunione.

ARTICOLO 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci in regola con il pagamento delle quote associative annuali hanno diritto di voto, ivi compreso quello per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per l'elezione degli Organi dell'Istituto, nonché hanno diritto di candidarsi per gli Organi dell'Istituto stesso.

Essi hanno inoltre diritto di ricevere il rapporto annuale sulle realizzazioni dell'Istituto.

I soci hanno altresì diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di sette giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Istituto, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli Organi associativi;
- a versare la quota associativa annuale.

ARTICOLO 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 3 componenti scelti dall'Assemblea tra persone particolarmente esperte che abbiano la qualità di socio o che rappresentino, alla data della loro elezione, un socio, oppure che siano indicate da un socio. I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) eleggere il Presidente dell'Istituto all'interno del Consiglio;
- b) eleggere, eventualmente, su proposta del Presidente, da uno a tre Vice Presidenti dell'Istituto all'interno del Consiglio;
- c) nominare, su proposta dell'Unione promotrice, il Direttore dell'Istituto;
- d) deliberare sulle modalità da seguire per l'attuazione dei fini istituzionali dell'Istituto;
- e) preparare il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale (nel caso in cui la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna);
- f) deliberare regolamenti di organizzazione e di amministrazione dell'Istituto;
- g) adempiere a tutto quanto previsto dalle leggi, dai regolamenti e dalle disposizioni delle competenti autorità;
- h) decidere sull'ammissione dei soci;
- i) decidere sull'esclusione di soci per i motivi e con la maggioranza di cui al precedente art. 4;
- j) formulare eventuali proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria;
- k) determinare l'importo delle quote associative dovute dai soci e le relative modalità di versamento;
- l) compiere ogni altro atto di straordinaria amministrazione necessario od utile per il raggiungimento degli scopi dell'Istituto, che non sia per legge o per Statuto demandato all'Assemblea;
- m) nominare l'Organismo di Vigilanza;
- n) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. esperibili dall'Istituto;
- o) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari per le spese effettivamente sostenute, nel rispetto della disciplina applicabile;
- p) attribuire a soggetti esterni che sostengano e/o contribuiscano agli scopi dell'Istituto, il titolo di "sostenitori" del medesimo.

Il Consiglio Direttivo può delegare uno o più dei propri compiti (eventualmente con relativa rappresentanza legale) ad un comitato esecutivo costituito al suo interno e/o a uno o più dei membri del medesimo Consiglio (compreso il Presidente).

La carica di membro del Consiglio Direttivo è gratuita,

fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate previamente autorizzate dal Consiglio medesimo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno.

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età (ove nominato), a mezzo lettera spedita con mezzi idonei (ivi compreso a mezzo e-mail), almeno cinque giorni prima della data di adunanza, con specificazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Nei casi di urgenza il preavviso, da inviarsi con telegramma, fax, e-mail o pec, può essere di tre giorni.

Non occorre convocazione, se alla riunione del Consiglio Direttivo partecipano tutti i componenti.

Il consigliere decade dalla propria carica, oltre che nei casi previsti dalla legge o da altre disposizioni del presente Statuto, anche laddove non rivestisse più la qualità di socio o la carica di legale rappresentante di un socio oppure venisse dal socio revocata la relativa indicazione di cui al comma 1 del presente articolo.

In tal caso, i rimanenti consiglieri possono procedere alla cooptazione di altro consigliere, in sostituzione di quello decaduto, che, a seconda dei casi, rispettivamente:

- sia socio; oppure
- sia il legale rappresentante pro tempore del socio del quale il consigliere decaduto era legale rappresentante; ovvero
- sia indicato dal socio che aveva revocato, con riferimento al consigliere oggetto di sostituzione, l'indicazione di cui al comma 1 del presente articolo.

Il consigliere cooptato resta in carica fino alla successiva Assemblea, che potrà confermarlo o sostituirlo.

Negli altri casi di decadenza, dimissioni ed ogni altro caso di vacanza dalla carica di consigliere, si provvede alla sostituzione nei modi previsti per l'elezione.

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice dei voti degli intervenuti, fatte salve le ipotesi di maggioranza qualificata del presente Statuto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente più anziano d'età (ove nominato).

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Segretario (o, in mancanza di quest'ultimo, il Presidente) della riunione.

La legale rappresentanza dell'Istituto spetta al Presidente, ferma restando la facoltà del Consiglio Direttivo di attribuire a singoli consiglieri poteri di rappresentanza in relazione a determinate materie.

ARTICOLO 10 - COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è formato dal Presidente, dal o dai Vice Presidenti, se eletti, dal Direttore dell'Istituto e dall'Unione promotrice.

Il Comitato di Presidenza ha funzioni politiche e programmatiche e delibera sull'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni mobili strumentali e di diretto utilizzo per l'Istituto di valore singolo superiore a Euro 15.000,00 (Euro quindicimila e zero centesimi), nonché l'accettazione di eredità, legati e donazioni, così come effettuare donazioni di valore singolo superiore a Euro 15.000,00 (Euro quindicimila e zero centesimi).

La convocazione del Comitato di Presidenza è fatta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età (ove nominato), a mezzo lettera spedita con mezzi idonei (ivi compreso a mezzo e-mail), almeno tre giorni prima della data di adunanza, con specificazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Nei casi di urgenza il preavviso può essere di un giorno. Non occorre convocazione con lettera, se alla riunione del Comitato di Presidenza partecipano tutti i componenti.

ARTICOLO 11 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti su proposta dell'Unione promotrice.

Spetta al Presidente:

- a) la firma e la legale rappresentanza dell'Istituto di fronte a terzi e in giudizio nonché avanti a tutte le autorità amministrative e giurisdizionali sia in Italia che all'estero, fermo restando quanto di seguito previsto;
- b) accendere conti correnti bancari e fare operazioni bancarie sia attive che passive, assumere obbligazioni dare e ricevere garanzie, firmare contratti, convenzioni, accordi e simili, fermo restando quanto di seguito previsto;
- c) convocare e presiedere il Comitato di Presidenza;
- d) convocare il Consiglio Direttivo in seduta ordinaria e straordinaria;
- e) presiedere il Consiglio Direttivo e curare l'esecuzione

delle deliberazioni prese dallo stesso;

f) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;

g) dare deleghe al o ai Vice Presidenti su specifiche attività;

h) certificare, dopo verifica del Direttore, la regolarità e la corrispondenza contabile dei rendiconti finanziari dei singoli progetti;

i) assumere e licenziare il personale preposto all'attuazione dei progetti ed il personale preposto al funzionamento dell'Istituto, dopo consultazione del Comitato di Presidenza.

Il Presidente o un suo delegato rappresenterà l'Istituto presso gli organi ed organismi nazionali (ivi compresi quelli ministeriali) ed internazionali riguardanti gli ambiti in cui il medesimo Istituto opera.

In caso di assenza od impedimento del Presidente le funzioni di cui sopra spettano al Vice Presidente più anziano d'età od altro Vice Presidente delegato dal Presidente o, se il Presidente è impossibilitato, dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente ed il od i Vice Presidenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 12 - ORGANO DI CONTROLLO E ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organo di Controllo dell'Istituto è monocratico ed è nominato dall'Assemblea tra soggetti di adeguata professionalità. Egli deve essere iscritto nel Registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 39/2010, dura in carica quattro anni ed è riconfermabile. Può essere revocato solo per giusta causa dall'Assemblea.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Istituto e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

Nel rispetto della normativa applicabile, l'Organo di Controllo assume inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:

- esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica e certifica che il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponda alle risultanze delle scritture

contabili e degli accertamenti eseguiti e che tali scritture siano conformi alle norme che lo disciplinano;

- esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, nel termine di 8 giorni dalla comunicazione del documento da parte del Consiglio Direttivo;

- verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

L'Organo di Controllo deve essere un soggetto esterno e non appartenere all'Istituto, deve adempiere al suo dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.

L'Organo di Controllo partecipa senza diritto di voto alle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

L'Organismo di Vigilanza, composto da tre membri esterni e/o interni all'Istituto e dotati di adeguate competenze professionali, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. L'Organismo di Vigilanza, con autonomi poteri di iniziativa e di controllo, vigila sulla idoneità, funzionamento e osservanza dei sistemi di controllo dell'Istituto, ivi compreso il modello di organizzazione e gestione che dal Consiglio Direttivo sia stato adottato.

ARTICOLO 13 - IL DIRETTORE

Il Direttore esercita tutti i poteri legati alla conduzione di carattere ordinario e tecnico dell'Istituto (che non siano riservati, per legge o per Statuto, alla competenza di altri Organi associativi), secondo le eventuali indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo.

In via esemplificativa e non tassativa, il Direttore:

a) promuove e coordina le attività relative alla realizzazione dei progetti dell'Istituto nell'ambito delle linee programmatiche indicate dal Consiglio Direttivo, verificandone l'esecuzione operativa e finanziaria secondo le procedure e l'iter stabilito;

b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e alle disposizioni del Presidente;

c) verifica, unitamente al Capo Progetto, la regolarità e la corrispondenza contabile dei rendiconti finanziari dei singoli progetti;

d) partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei soci, nonché al Comitato di Presidenza;

e) cura la conduzione operativa di tutti gli affari correnti dell'Istituto.

Il Direttore cura inoltre la gestione della cassa

dell'Istituto e ne tiene idonea contabilità e controlla la tenuta dei libri contabili, fermo restando quanto di seguito previsto.

ARTICOLO 14 - ENTRATE E PATRIMONIO

Le entrate dell'Istituto sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali;
- b) da contributi volontari, donazioni o lasciti che comunque pervengono all'Istituto;
- c) dai versamenti dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni, della Unione Europea, degli organismi internazionali ed organizzazioni non governative nazionali ed estere e dei paesi stranieri e di ogni qualsiasi ente pubblico o privato italiano o straniero, erogati per l'attività svolta dall'Istituto, per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- d) da contributi derivanti da sottoscrizioni, in particolare tra i lavoratori;
- e) da ogni altro provento consentito dalla legge ed approvato dal Consiglio Direttivo.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili comunque acquisiti;
- b) dalle somme accantonate per qualunque scopo fino a quando non siano erogate.

Tutte le operazioni di traenza sui conti correnti bancari o postali debbono essere effettuate esclusivamente con la firma congiunta del Presidente e del Direttore.

Il patrimonio dell'Istituto, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Durante la vita dell'Istituto non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Istituto ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione e proventi a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ARTICOLO 15 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

L'Istituto, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Istituto e le modalità di perseguimento delle finalità

statutarie.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Istituto, completo della relazione dell'organo di controllo, almeno 8 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

L'Istituto redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. In caso di comprovate ragioni, l'approvazione del bilancio può essere effettuata entro il 30 (trenta) giugno dell'esercizio successivo.

Qualora l'Istituto consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00 (Euro duecentoventimila e zero centesimi), il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

I bilanci sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Istituto.

E' fatto obbligo all'Istituto di destinare ogni provento per il solo svolgimento delle attività statutarie.

ARTICOLO 16 - AUTONOMIA DALL'ASSOCIAZIONE PROMOTRICE

L'Istituto è giuridicamente e amministrativamente autonomo dall'Unione Italiana del Lavoro, sua associazione promotrice. Nessun rapporto giuridico e amministrativo assunto dall'Istituto può essere riferito all'Unione Italiana del Lavoro e viceversa.

ARTICOLO 17 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Istituto avviene in tutti i casi contemplati dal codice civile e qualora lo deliberi l'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea, con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, nomina il/i liquidatore/i e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo.

In particolare, in caso di scioglimento dell'Istituto per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro/i ente/i del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo

dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 18 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, contemplato e regolato nel presente Statuto, si applicano le norme vigenti in materia di cooperazione internazionale per lo sviluppo (e, in particolare, la legge 11 agosto 2014, n. 125 e s.m.i.) ed in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

ARTICOLO 19 - DISCIPLINA TRANSITORIA

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che: (a) la disposizione di cui all'art. 1 del presente Statuto, relativa all'inserimento nella denominazione sociale dell'acronimo "ETS", si applicherà e produrrà effetti nel momento in cui l'Istituto sarà iscritto all'interno del Registro unico nazionale del Terzo settore; (b) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'iscrizione dell'Istituto nel Registro unico nazionale del Terzo settore ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, l'Istituto sarà iscritto all'interno del medesimo Registro, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore; (c) gli Organi sociali esistenti al momento della approvazione delle modifiche statutarie approvate unitamente alla presente clausola resteranno in carica fino alla loro scadenza naturale e saranno poi rinnovati secondo quanto previsto dallo Statuto come sopra emendato.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli Enti di vigilanza competenti.

Resta infine inteso che in parziale deroga ed integrazione rispetto a quanto precede fino all'iscrizione dell'Istituto nel RUNTS le deleghe ai fini della partecipazione nelle assemblee possono essere conferite senza limitazioni anche a soggetti terzi non soci.

Firmato:

BELLISSIMA Giovanni

Federico BASILE Notaio Sigillo

FEDERICO BASILE
NOTAIO
Viale Liegi, 1
00198 ROMA
Tel. 06.85355317 - 06.85354026

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI COPIA DIGITALE

Io sottoscritto Federico BASILE, Notaio in Roma, con studio in Viale Liegi n. 1, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico

che la presente copia autentica informatica è conforme all'originale su supporto cartaceo conservato fra i miei atti a raccolta, munito delle prescritte firme e viene rilasciata ai sensi dell'art. 68-ter della Legge n. 89 del 16 febbraio 1913 e del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 modificato dal D.Lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010, su supporto informatico e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale emessa dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority avente validità fino al 31 luglio 2023.

Roma, nel mio studio in Viale Liegi n. 1, lì cinque dicembre duemilaventidue.

File Firmato Digitalmente dal Notaio Federico Basile